



**CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO
IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PER
LA DURATA DI ANNI 2**

SOMMARIO

ART. 1

(OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA')

ART. 2

(DURATA DELL'APPALTO)

ART. 3

(VALORE DELL'APPALTO)

ART. 4

(MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'APPALTO)

ART. 5

(MEZZI ED ATTREZZATURE)

ART. 6

(OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA RELATIVI AL
PERSONALE)

ART. 7

(MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

ART. 8

(RESPONSABILITA')

ART. 9

(MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO)

ART. 10

(DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA)

ART. 11

(PENALI)

ART. 12

(RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)

ART. 13

(REVISIONE DEI CORRISPETTIVI)

ART. 14

(CESSIONE DEL CONTRATTO)

ART. 15

(GARANZIA)

ART. 16

(CONTROVERSIE)

ART. 17

(SPESE FISCALI E CONTRATTUALI)

ART. 17

(DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA')

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di facchinaggio, trasporto masserizie e servizi vari connessi per le necessità dell'Amministrazione Comunale, che dovranno essere eseguiti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

I servizi si articolano in:

- a) facchinaggio interno, da svolgersi presso le varie sedi dell'Amministrazione Comunale
- b) facchinaggio esterno, da svolgersi al di fuori delle sedi, compreso l'allestimento di palchi, montaggio e smontaggio di strutture, movimentazione e spostamento di beni nell'ambito dell'organizzazione di attività promosse dal Comune

La tipologia delle prestazioni, a titolo indicativo e non esaustivo, può essere così riassunta:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di arredi le cui dimensioni non ne consentono il trasporto;
- movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti e macchine fotocopiatrici ecc..;
- smontaggio di pareti divisorie e montaggio delle stesse nei locali indicati;
- trasporto e collocazione di transenne, segnaletica mobile, sedie e tavoli, arredi e quant'altro occorrente per manifestazioni ed eventi;
- sistemazione del magazzino e stoccaggio di arredi ed attrezzature per il "fuori uso";
- sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- prelievo, trasporto e scarico di materiali di sgombero (arredi, carta e cartoni) presso idonei impianti di smaltimento autorizzati;
- altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le attività dell'Ente.

ART. 2 (DURATA DELL'APPALTO)

L'appalto avrà durata indicativamente di anni 2 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, e comunque fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Pertanto la durata contrattuale potrà essere maggiore o minore di quella presuntivamente indicata, in ragione dell'entità delle prestazioni richieste.

ART. 3 (VALORE DELL'APPALTO)

L'importo a base d'asta oggetto dell'appalto ammonta a **€ 69.500,00** oltre I.V.A per il periodo contrattuale di anni due, compresi gli oneri di sicurezza pari a € 3.475,00. Importo soggetto a ribasso: **€ 66.025,00** Iva esclusa.

Le prestazioni rese saranno liquidate sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, come meglio precisato nel Disciplinare.

Con tale corrispettivo, o quel minore importo che risulterà dalla gara, la cooperativa aggiudicataria si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Verranno richieste prestazioni man mano che se ne presenterà l'esigenza, fino alla concorrenza del valore complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritti, qualora l'importo del servizio venisse esaurito prima della scadenza del contratto e nemmeno qualora con i servizi resi non si raggiungesse il totale dell'importo aggiudicato.

ART. 4 (MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'APPALTO)

La partecipazione alla procedura di gara è riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 L. n. 381/1991.

Saranno applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti di partecipazione e alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura competitiva di tipo negoziato.

Il Comune stipulerà con la cooperativa aggiudicataria convenzione finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate, secondo lo schema tipo approvato con DGR n. 178-43880 del 14.3.1995.

Si prevede l'inserimento lavorativo di n. 1 soggetto svantaggiato per ciascuna prestazione a chiamata, non potendosi definire un monte ore teorico settimanale.

Si considera persona svantaggiata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia

difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, come definita dall'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché dell'art. 4, c. 1, della L. n. 381/1991.

Stante le finalità di inserimento, recupero e formazione di soggetti svantaggiati ed il possibile utilizzo di attrezzature meccaniche potenzialmente pericolose, considerato non opportuno che il soggetto svantaggiato si trovi ad operare singolarmente, anche solo temporaneamente, l'utilizzo del soggetto dovrà avvenire nell'ambito di una squadra operativa composta da almeno n. 3 operatori.

Solo eccezionalmente ed in caso di attività marginali che comunque non richiedono l'utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose, il soggetto svantaggiato potrà essere utilizzato singolarmente.

ART. 5 (MEZZI ED ATTREZZATURE)

La cooperativa aggiudicataria assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento del servizio.

Dovrà, pertanto, garantire la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing di ogni macchina e attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio.

Sono a carico della cooperativa aggiudicataria tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

La Cooperativa dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

ART. 6 (OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA RELATIVI AL PERSONALE)

All'atto di aggiudicazione della gara, la cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione una rosa di nominativi (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6), di cui almeno uno in possesso di patente C, tra i quali verrà individuato il personale che, di volta in volta, sarà inviato al Comune per il servizio di cui trattasi.

La cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di

lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro ed esporre apposita tessera di riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi ecc.)

La cooperativa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese a:

- assicurazione del personale impiegato nel servizio
- risarcimento dei danni cagionati da detto personale all'Amministrazione e/o a terzi.

ART. 7 (MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

Il servizio dovrà essere espletato previo ordine scritto dell'Ufficio Economato inoltrato via fax o posta elettronica alla cooperativa sociale aggiudicataria.

Essa si impegna ad eseguire il servizio, con l'impiego di sola manodopera o, a seconda delle necessità, con un mezzo di adeguata portata e comunque adeguato all'espletamento del servizio richiesto, a semplice richiesta del Comune, entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, fatta salva l'urgenza documentata con richiesta di intervento entro le 24 ore.

Tutte le operazioni di facchinaggio dovranno essere eseguite con manodopera, attrezzature e mezzi adeguati e idonei a consentire l'esecuzione del servizio nei tempi concordati dalle parti.

Prima dell'affidamento dei vari interventi di facchinaggio, come specificato all'inizio del presente articolo, l'Amministrazione Comunale richiederà specifici preventivi di spesa, gratuiti e senza costi aggiuntivi, compilati sotto la responsabilità dell'aggiudicatario e dovranno indicare il costo totale del lavoro, nonché analiticamente tutte le voci concorrenti allo stesso, e un programma di attuazione dell'intervento.

Qualora durante l'effettuazione del servizio, si determinassero particolari e non prevedibili circostanze e necessità, sia da parte del Comune sia da parte del soggetto aggiudicatario, lo stesso aggiudicatario dovrà esporre per iscritto indicando idonee e documentate motivazioni e dovrà compilare un preventivo di variazione (in più o in meno) che dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Ufficio Economato prima dell'esecuzione delle operazioni stesse.

Il soggetto aggiudicatario si rende disponibile in caso di estrema urgenza anche nei giorni festivi od in orario serale; in tali casi il Comune

riconoscerà alla cooperativa un maggiorazione dei corrispettivi orari pari al 10 %

La richiesta di interventi straordinari dovrà pervenire al soggetto aggiudicatario in forma scritta tramite fax o posta elettronica da parte dell'Ufficio Económico.

ART. 8 (RESPONSABILITA')

La cooperativa sociale aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte all'Amministrazione Comunale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dall'esecuzione dei lavori ad essa imputabili.

La cooperativa sociale aggiudicataria è obbligata nell'esecuzione del servizio, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danni ricadrà pertanto sulla cooperativa sociale aggiudicataria, restando completamente sollevata l'Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla vigilanza dei lavori.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto, la cooperativa sociale aggiudicataria dovrà stipulare, prima del perfezionamento della convenzione, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile presso terzi, ritenendo compresi fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale con riferimento al servizio in argomento, con massimale per sinistro non inferiore a **Euro 500.000,00** e validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la cooperativa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, aventi le medesime caratteristiche indicate al comma precedente e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenete la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa o dell'appendice di polizza di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula della convenzione di affidamento del servizio e **comunque entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione**. In caso contrario l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 9 (MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO)

La fatturazione dei servizi resi dovrà avvenire con cadenza mensile (con data emissione fattura all'ultimo giorno del mese), a partire dal mese successivo a quello di aggiudicazione del servizio.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad emettere le fatture solo per le prestazioni effettivamente rese e dopo la completa esecuzione delle stesse.

Alle fatture dovrà essere allegato l'ordine scritto trasmesso ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.

Il pagamento del servizio verrà effettuato **entro 60 giorni** dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità e della verifica della regolarità contributiva e fiscale ai sensi di legge.

ART. 10 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA)

La cooperativa aggiudicataria prima della sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del servizio, dovrà presentare, all'Ente appaltante, una relazione sulle modalità operative nella quale indicherà:

- Il responsabile del servizio;
- numero e tipo di dotazioni antinfortunistiche previste;
- elenco nominativi personale dipendente adibito:

Dovrà presentare inoltre:

- l'iscrizione del personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. - I.N.A.I.L. ai sensi di legge;

Dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo e recapito telefonico, ed essere reperibile presso il suddetto recapito negli orari d'ufficio per tutti i giorni feriali di durata contrattuale.

I rapporti amministrativi e di servizio tra l'impresa appaltatrice ed il Comune, si svolgeranno attraverso il Responsabile del Servizio Economato e l'Ufficio Contratti per le rispettive competenze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla verifica del rispetto del progetto di inserimento del soggetto svantaggiato con periodicità almeno semestrale, fatti salvi i ricontrolli in caso di inadempienza ed eventuali controlli da parte dell'ente proponente il soggetto svantaggiato attivati in autonomia.

ART. 11 (PENALI)

In caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e in caso di cattiva

o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare, a suo giudizio, le penalità di seguito elencate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata esecuzione non motivata di un intervento programmato.	€ 250,00 a intervento
Ritardo non motivato nell'esecuzione di un intervento di urgenza ordinato dal Responsabile del Servizio sulla base di necessità insorte ingenti e/o contingenti.	€ 150,00 ogni giorno di ritardo
Utilizzo di personale non idoneo ad esecuzione degli interventi – 1° accertamento	€ 500,00 e diffida scritta
Utilizzo di personale non idoneo ad esecuzione degli interventi – 2° accertamento	Risoluzione contratto di appalto

Le penalità non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto, pena la risoluzione ai sensi del successivo art. 12.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta dall'invio da parte del Responsabile del Servizio della stazione appaltante della segnalazione di esecuzione non corretta delle attività oggetto del servizio richiesto (ritardi, interruzioni o modalità operative non consone). Tale segnalazione costituirà nello specifico contestazione scritta di inadempienza alla convenzione e comporterà l'applicazione delle penali sopraelencate, fermo restando l'obbligo della cooperativa esecutrice di provvedere immediatamente alla cessazione dell'inadempienza.

Gli importi della penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti mediante giro contabile con atto amministrativo sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.

L'applicazione delle penali di cui sopra non esclude l'addebito di eventuali danni arrecati al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 (RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni sull'esecuzione del servizio e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nei servizi oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., rivalendosi sulla cooperativa aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo, inoltre, il recupero delle

maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) gravi e continue violazioni degli obblighi di esecuzione delle attività del presente capitolato non regolarizzate a seguito di diffida formale da parte dell'amministrazione;
- b) sub concessione dell'appalto da parte della cooperativa ad altri senza il preventivo benestare dell'Amministrazione;
- c) perdita dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali – sezione B.
- d) Apertura di una procedura concorsuale a carico della cooperativa aggiudicataria;
- e) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f) Interruzione non motivata del servizio
- g) Applicazione di penali superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'aggiudicataria, mediante raccomandata a/R o pec (posta elettronica certificata).

Le interruzioni della convenzione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione affiderà a terzi il servizio o parte rimanente di questo, in danno alla cooperativa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la cooperativa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 (REVISIONE DEI CORRISPETTIVI)

Il prezzo di aggiudicazione del servizio resterà fisso ed invariabile per la durata di dodici mesi dall'inizio del contratto; successivamente, potrà essere oggetto di aggiornamento, previa istruttoria, in base ai seguenti presupposti:

- a) In relazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a1) per gli aumenti dei costi da lavoro dipendente si considerano esclusivamente gli aumenti derivanti da C.C.N.L. applicati al personale impiegato nell'espletamento del servizio, che costituiranno parametro massimo di riferimento;
 - a2) per ogni altro costo, unici parametri di riferimento saranno le variazioni

dell'indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI)

ART. 14 (CESSIONE DEL CONTRATTO)

E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il servizio oggetto del presente contratto.

L'eventuale cessione del contratto darà diritto al Comune di Casale Monferrato di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 15 (GARANZIA)

La cooperativa appaltatrice deve prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, una cauzione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 (CONTROVERSIE)

la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa aggiudicataria e l'amministrazione comunale in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che non si siano potute definire in accordo tra le parti, sarà demandata al foro competente ai sensi dell'art. 20 Cpc, escludendosi in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 (SPESE FISCALI E CONTRATTUALI)

Le spese di convezione e ogni altra spesa accessoria e dipendente dalla convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della cooperativa aggiudicataria.

Resta in carico al concedente l'onere relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se dovuta, nella misura stabilita dalla legge.

ART. 18 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.